



COMUNE DI BULTEI

*Provincia di Sassari*

*Via 4 Novembre 07010*

Tel. 079/795708 – Fax 079/795852

REGOLAMENTO

COSTITUZIONE

DELLA COMPAGNIA

BARRACELLARE

Approvato modifiche  
con delibere del Consiglio  
Comunale n. 9 del 14.03.2014



**(Art. 1)**

**COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

E' costituita la Compagnia barracellare del Comune di Bultei a norma della Legge Regionale 15/7/1988 n. 25.

**(Art. 2)**

**SEDE LEGALE**

La Compagnia ha sede in Bultei Via Mugoni 5.

**(Art. 3)**

**DURATA DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

La Compagnia avrà una durata minima di un triennio.

Allo scadere del triennio, qualora almeno sei mesi prima della scadenza non venga data disdetta o sia assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale, la Compagnia si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio.

In caso di dimissioni o decadenza, la Compagnia resta in carica sino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

**(Art. 4)**

**ESERCIZIO**

L' esercizio, fatta eccezione per il primo anno in cui è costituita per la prima volta la Compagnia, ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

**(Art. 5)**

**FUNZIONI E COMPETENZE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

Le funzioni proprie della Compagnia barracellare consistono:

- 1) nella salvaguardia delle proprietà loro affidate in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo concordato.
- 2) La Compagnia collabora, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
  - a) **Ordine pubblico;**
  - b) **protezione civile;**
  - c) **prevenzione e repressione dell'abigeato;**
  - d) **prevenzione e repressione delle infrazioni secondo i principi espressi nella L.R. 15.07.88 n. 25, collabora al controllo del territorio al fine di prevenire e reprimere lo scarico abusivo dei rifiuti, siano essi urbani, speciali, tossici o nocivi.**





Le sanzioni applicabili saranno quelle previste per questi reati dalle leggi in materia, e dalle ordinanze secondo le modalità procedurali e tariffarie prescritte in tali norme;

e) salvaguardia del patrimonio boschivo, ambientale, forestale e silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;

f) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'Ente Comunale e concorre inoltre, alla tutela e alla vigilanza dei beni di uso civico all'interno del centro dell'abitato.

### **(Art. 6)**

#### **COMPETENZA TERRITORIALE**

La Compagnia espleta le proprie funzioni entro l'ambito del territorio del comune di Bultei. Tuttavia, la Compagnia può estendere le sue indagini e la sua azione anche fuori dal territorio comunale nei seguenti casi:

1. in caso di flagranza dell'illecito commesso nel proprio territorio;
2. in caso di richiesta, da effettuarsi tramite il Sindaco, da parte delle forze di polizia dello Stato e della Regione;
3. in caso di operazioni concordate fra Compagnie barracellari, d'intesa con i Comuni interessati;
- 4) I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro assegnate collaborano, su esplicita richiesta del Sindaco e delle Forze dell'ordine, al regolare svolgimento di eventi specifici, quindi ad esempio: quelli sportivi, religiosi o di interesse sociale in genere.

Nell'esercizio di tali competenze gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

Inoltre la compagnia barracellare è tenuta a svolgere tutte le funzioni a carattere temporaneo, che l'Amministrazione comunale ritenga possano essere loro affidate. Le predette funzioni vengono di volta in volta individuate e affidate con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

La Compagnia Barracellare è tenuta inoltre a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali relativi alle materie sopracitate.

### **(Art. 7)**

#### **COMPOSIZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE**

La Compagnia barracellare è costituita dal numero minimo di Barracelli previsto dalla L.R. n. 25/1988 e integrata, da:



- n. 1 Capitano;**
- n. 2 Tenenti;**
- n. 1 Segretario.**

Il numero dei barracelli, ex L.R. n°25/1988, non potrà in nessun caso essere inferiore a dieci unità.

Qualora nelle more della durata in carica della Compagnia l'organico dovesse scendere a meno di dieci unità, si provvederà alla sua immediata integrazione con la nomina di nuovi barracelli.

### **(Art. 8)**

#### **NOMINA DEL CAPITANO**

**Il Capitano è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a scrutinio segreto fra persone che abbiano i seguenti requisiti:**

- 1. aver compiuto 25 anni di età;**
- 2. aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno 5 anni;**
- 3. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia è chiamata ad operare.**

**Del requisito di cui al punto 2 si potrà prescindere quando:**

- a) la nuova Compagnia venga ad operare dopo dieci anni dal funzionamento della precedente;**
- b) la persona proposta alla nomina di Capitano abbia prestato servizio, per un periodo di almeno 5 anni in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o dell'Arma dei Carabinieri.**

**La deliberazione consiliare di nomina, deve, nei termini di legge, essere trasmessa al Prefetto della Provincia per l'accertamento dei requisiti e l'attribuzione della qualifica di Agente di pubblica Sicurezza.**

**Appena intervenuta la comunicazione ufficiale di convalida da parte della Prefettura della nomina del Capitano e della attribuzione della qualifica di agente di P.S. il Capitano dovrà prestare giuramento davanti al Sindaco o suo delegato così come stabilito dall'art. 131 del D.lgs. n 51 del 19.02.1998 e con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di giuramento.**

**Nel caso di rinnovo della Compagnia per il triennio successivo, il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo Capitano sulla base di una terna di nomi proposti a scrutinio segreto dalla Compagnia barracellare uscente.**

**Il soggetto designato non è piu' rieleggibile trascorsi due mandati triennali consecutivi.**





**(Art. 9)**

**FUNZIONI DEL CAPITANO**

**Il Capitano rappresenta la Compagnia barracellare, la dirige e la coordina ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare.**

**Egli disporrà le ronde per destinarle al controllo del territorio a seconda delle esigenze di servizio.**

**In casi di assenza, impedimento, cessazione o decadenza, il Capitano è sostituito dall' Ufficiale più anziano di età.**

**(Art. 10)**

**NOMINA DEI BARRACELLI**

**Entro trenta giorni dalla data di giuramento del Capitano, la Giunta Municipale, di concerto con il Capitano medesimo, predispone l'elenco dei componenti della Compagnia e lo sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale.**

**Per la nomina a Barracello sono richiesti i seguenti requisiti:**

- 1. avere la maggiore età;**
- 2. godere dei diritti civili e politici;**
- 3. non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;**
- 4. non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;**
- 5. possedere l'idoneità fisica al servizio;**
- 6. avere frequentato la scuola dell'obbligo e di saper leggere e scrivere.**

**Detta dimostrazione deve essere data mediante dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato alla presenza del Sindaco.**

**Si può prescindere da tale requisito, tuttavia, qualora l'interessato abbia già fatto parte di una Compagnia barracellare per un periodo non inferiore ad anni tre, se proposto alla nomina di barracello, e non inferiore ad anni cinque se proposto alla nomina di Capitano della Compagnia.**

**Non possono far parte della Compagnia barracellare:**

- 1. coloro che avendo fatto parte di precedente Compagnia non ne abbiano regolarmente reso il rendiconto alla scadenza prevista;**
- 2. abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati dalla Compagnia stessa;**
- 3. coloro che fanno parte del Consiglio Comunale.**



La deliberazione **giuntale** con la quale vengono nominati i Barracelli dovrà essere trasmessa al Prefetto della provincia per il riconoscimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Ottenuto il riconoscimento anzidetto, il **barracello** può validamente esercitare le proprie funzioni con l'immissione in servizio.

**Nella nomina dei Barracelli si dovrà dare precedenza ai proprietari di terreni e/o bestiame, e comunque a chi esercita, anche parzialmente, l'attività di allevatore, con riguardo all'attitudine e alla capacità degli interessati ai compiti da svolgere.**

### **(Art. 11)**

#### **FUNZIONI DEI BARRACELLI**

**I Barracelli hanno l'obbligo di svolgere il servizio loro assegnato sulla base e sul pieno rispetto e dei compiti loro affidati dal Capitano e dagli Ufficiali.**

**Essi non possono esimersi dal servizio senza giustificato motivo.**

**In caso di legittimo impedimento, il Capitano, previo accertamento della liceità della causa, potrà procedere alla dispensa dal servizio.**

**È fatto espresso divieto ai Barracelli di prendersi la libertà di assumere aiutanti per delegare la sorveglianza loro affidata dai superiori, né farsi sostituire, anche temporaneamente, nel servizio ad essi assegnato.**

**Durante il servizio i Barracelli dovranno tenere un contegno sobrio, dignitoso, corretto e responsabile, così come è previsto per le persone incaricate di pubblico servizio.**

**Durante l'espletamento del servizio è fatto obbligo di indossare la  e di portare l'arma in dotazione.**

### **(Art. 12)**

#### **NOMINA DEI TENENTI**

**L'attività della Compagnia ha inizio con la nomina degli ufficiali nel numero indicato nell'art. 7 del presente regolamento.**

**L'elezione dei Tenenti è effettuata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia barracellare.**

**La seduta è presieduta dal Sindaco assistito da un dipendente comunale con le funzioni di Segretario.**

**Risulteranno eletti coloro che conseguiranno il maggior numero di voti.**

**A parità di voti si proclamerà eletto quello maggiore di età.**

### **(Art. 13)**

#### **FUNZIONI DEGLI UFFICIALI**





Gli Ufficiali di concerto con il Capitano della Compagnia, provvedono alla formazione delle squadre.

**Gli Ufficiali**, nell'ambito delle direttive ricevute dal Capitano, **provvedono alla ispezione delle squadre e sono responsabili del buon funzionamento del servizio.**

Entro il giorno successivo a quello in cui viene effettuato il servizio, l'Ufficiale deve provvedere al consegnare al Segretario il rapportino di servizio.

### **(Art. 14)**

#### **FUNZIONI DEL SEGRETARIO**

**Il Segretario ha funzioni tecnico amministrative e contabili, ed è eletto secondo le disposizioni dell'art.16 della L.R. n. 25 del 1988.**

**Dura in carica tre anni e non è rieleggibile trascorsi due mandati consecutivi.**

Il Segretario assiste alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali.

Cura la tenuta e l'aggiornamento degli atti amministrativi e delle scritture contabili assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia delle stesse.

Prima di porre in uso qualsiasi registro, il Segretario deve procedere alla numerazione dei fogli ed alla loro vidimazione presso il Comune da parte del Sindaco o di un suo delegato.

Il Segretario ha, inoltre, l'obbligo di assistere a tutte le udienze che i periti barracellari terranno nell'interesse della Compagnia.

In caso di necessità il Capitano designerà uno o più Barracelli a coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni.

Alla fine di ciascun'anno ed a fine gestione, al segretario è tenuto a presentare al Sindaco tutti i registri in suo possesso e a rendere conto della gestione in generale e del suo operato in modo particolare.

Al Segretario verrà affidata la gestione di un adeguato fondo economato per le spese minute riferite alla amministrazione della Compagnia.

Dette spese vengono erogate con ordinativi di pagamento controfirmati dal capitano e comunque dietro ricevuta dei beneficiari.

### **(Art. 15)**

#### **INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI**

**I Barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:**

- 1. all'ammonizione verbale per la mancanza commessa, con richiamo a non ricadervi;**
- 2. ammonizione di cui al punto 1) con richiamo scritto a non ricadervi;**



3. sanzione pecuniaria;

4. sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;

5. esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione di cui al punto 1) e 2) è fatta dal capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La **sanzione pecuniaria** è da intendersi come cancellazione dalle ronde in numero equivalente all'importo della sanzione subita, è inflitta dal capitano:

- per grave negligenza in servizio;
- per contegno scorretto verso i superiori;
- per violazione del segreto d'ufficio;
- per comportamento indecoroso;

l'importo della **sanzione** è fissato come segue:

- a) €. 50,00 per la prima trasgressione sanzionabile;
- b) €. 70,00 per la seconda trasgressione sanzionabile;
- c) €. 100,00 per la terza trasgressione sanzionabile;
- d) €. 100,00 per mancata presentazione in servizio senza preavvisata giustificazione valida;
- e) €. 50,00 per mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo.

La sospensione è proposta con formale richiesta dal Capitano ed è deliberata dalla Giunta Municipale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di **tre mesi** e per non più di **sei mesi** e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero:

- per denigrazione dei superiori;
- per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati;
- per negligente espletamento del servizio;
- per violazione del segreto d'ufficio.

L'esclusione è inflitta:

- per grave abuso d'autorità;
- per illecito uso o distrazione di somme pecuniarie della Compagnia;
- per atti di insubordinazione verso il Capitano e gli Ufficiali;
- per dolosa violazione dei doveri d'ufficio;
- per interruzione o abbandono del servizio.





Il provvedimento di esclusione è deliberato dalla Giunta Municipale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato, sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui al punto 3) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro **trenta giorni** dalla notifica alla Giunta Municipale che decide entro i successivi **sessanta giorni**, dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto eventuale richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui ai punti 4 e 5 del primo comma del presente articolo, è ammesso ricorso nel termine di **trenta giorni** dalla notifica al Sindaco che decide sul merito entro i successivi sessanta giorni.

### **(Art 16)**

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE VERSO IL CAPITANO**

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'articolo precedente, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione o la revoca opera con gli effetti e per gli stessi tempi stabiliti per i Barracelli.

In caso di inerzia in merito, da parte della Amministrazione Comunale, si provvede ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.10.1978 n. 62.

### **(Art. 17)**

#### **GIURAMENTO**

I componenti della Compagnia barracellare riceveranno la tessera di barracello prevista dall'art. 13 della L.R. n. 25/1988 e dovranno prestare il giuramento nelle forme previste dalla legge, nelle mani del Sindaco.

Dell'adempimento verrà redatto apposito verbale a cura del segretario Comunale.

### **(Art. 18)**

#### **PUBBLICITA'**

Della avvenuta costituzione della Compagnia il Sindaco darà notizia alla popolazione mediante manifesti da affiggersi nei luoghi pubblici, e lungo le strade principali del territorio per **giorni 15** consecutivi alla data di affissione della notifica nell'Albo Pretorio del Comune.

### **(Art. 19)**

#### **IL TESORIERE**

Le funzioni di Tesoriere della Compagnia saranno affidate al medesimo Istituto Bancario che gestisce la tesoreria del Comune.



**Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati dal tesoriere con reversali e mandati di pagamento a firma congiunta del Capitano e del Segretario della Compagnia.**

A fine esercizio, e comunque entro e non oltre, il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello al quale il conto si riferisce, **il Tesoriere provvederà alla presentazione del Conto Consuntivo e degli allegati di svolgimento.**

**Il rapporto fra la Compagnia e l'Istituto Bancario sarà regolato dalle stesse condizioni che regolano il rapporto fra il Comune e l'Istituto Bancario ed alle medesime condizioni e norme in quanto applicabili.**

#### **(Art. 20)**

#### **BILANCIO E CONTABILITA'**

All'inizio di ciascun esercizio la Compagnia predispone ed approva il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa.

Alla fine di ciascun esercizio verrà redatto preliminarmente il rendiconto annuale e, successivamente, non appena il Tesoriere avrà reso il conto, provvederà alla sua approvazione e trasmissione insieme agli allegati alla Giunta Municipale per la definitiva approvazione.

La gestione finanziaria sarà documentata con la tenuta a cura del Segretario e del Tesoriere dei registri contabili indicati all'art. 23 del presente Regolamento.

Al 30 giugno ed al 31 di dicembre di ciascun anno, la Compagnia sarà tenuta a presentare un rendiconto contabile sulla attività svolta dal quale risulti fra l'altro il fondo iniziale di cassa, le riscossioni ed i pagamenti effettuati nel semestre nonché il fondo finale di cassa. Detti rendiconti saranno trasmessi a cura del Comune all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale.

**Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia ed a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.**

#### **(Art. 21)**

#### **ENTRATE DELLA COMPAGNIA**

Le entrate della Compagnia sono costituite da:

1. i contributi finanziari erogati dagli Enti Pubblici o da privati;
2. da eventuali premi assicurativi deliberati dalla Compagnia;
3. ogni altro introito previsto dal presente regolamento o da disposizioni di legge.





## **(Art. 22)**

### **RENDICONTO DELL'ESERCIZIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Alla fine di ciascun esercizio la Compagnia provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:

1. provvederà al pagamento dei danni degli assicurati;
2. provvederà al pagamento a saldo del compenso spettante al Segretario;
3. provvederà al pagamento di qualsiasi spesa derivante da liti, perizie e spese d'amministrazione varie;
4. provvederà al pagamento di qualsiasi spesa inerente il servizio barracellare;
5. provvederà ad effettuare il rimborso delle indennità spettanti ai barracelli che, per l'espletamento dei servizi d'istituto, hanno messo a disposizione certificata dalla Compagnia il proprio automezzo.

Il rimborso chilometrico di cui al punto 5) verrà stabilito sulla base del 20% del costo del carburante.

Effettuate dette operazioni di pagamento, l'utile finale risultante, detratta una quota a riserva stabilita di anno in anno dal Capitano e dagli Ufficiali, sarà ripartito con le modalità previste dall'art. 18 della Legge Regionale 25/88.

## **(Art. 23)**

### **REGISTRI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI**

La Compagnia è obbligata alla tenuta dei seguenti registri:

1. giornale contabile con gli estremi e gli importi di tutte le riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo delle reversali e mandati di pagamento suddivisi per categorie di spese;
2. registro delle denunce e degli accertamenti nel quale sono riportate le richieste di risarcimento pervenute;
3. registro dei danni nel quale vengono annotati i danneggiamenti subiti, il nome del danneggiato e l'entità del danno dichiarato;
4. registro riepilogativo dei servizi giornalieri svolti;
5. registro dei verbali delle sedute della Compagnia.

## **(Art. 24)**

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla L.R. n. 25 del 15 luglio 1988.

**VISTO: IL SINDACO** *(Dr. Francesco Fois)*

